

STATUTO SOCIALE

CAPO I COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita un'associazione tennistica dilettantistica, sotto la denominazione "**Tennis Club Vomero**" che di seguito è indicata con il termine "associazione".

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede legale e sede sportiva in Napoli via Rossini 6.

Articolo 3 - Scopi

1. L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. L'associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.
3. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:

a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;

b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

4. L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative

.Articolo 4 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.. *(*-.

1. L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per se e per i suoi associati ed atleti aggregati osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T..
2. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere, economico, secondo

le norme e deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T..

3. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento di associazione sportiva

1. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I..
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono :

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente del Consiglio di amministrazione
- c) Il Consiglio di amministrazione
- d) Il Collegio dei Probiviri
- e) Il collegio Sindacale

1. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.
2. Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio di amministrazione ed convocata dal Consigliere Segretario, con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede associativa.

2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'avviso potrà essere inviato a mezzo e-mail, o sms, o fax, o raccomandata a mano, a meno che il Socio non richieda espressamente che esso venga inviato a mezzo lettera A/R, con spese a proprio carico.
4. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 marzo di ogni anno.
5. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto indirizzata al Presidente del CdA.
6. In caso di inerzia di quest'ultimo, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, la convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri.
7. Su richiesta di almeno il 50% dei soci, l'Assemblea dei soci può essere convocata per deliberare la sfiducia del Consiglio di Amministrazione; per l'approvazione della delibera occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto.

In caso di approvazione di tale mozione il C.A. resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione ed esclusivamente per il periodo necessario all'effettuazione delle nuove elezioni, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.
3. Per la partecipazione all'assemblea elettorale nel corso della quale vengono nominati il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nonché il Collegio dei Probiviri e quello sindacale non è prevista facoltà di delega. Non è prevista facoltà di delega anche nel caso di Assemblea convocata per deliberare in ordine alla mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
4. **Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) nominare il Presidente ed il Segretario dell'adunanza (per quest'ultimo vedasi art. 21 del Regolamento Generale).
- b) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno associativo trascorso;
- c) eleggere, con votazioni distinte, il Presidente e, successivamente alla sua proclamazione, i componenti "liberi" del Consiglio di amministrazione, nonché il Collegio dei Probiviri e Sindacale;
- d) approvare il rendiconto economico-finanziario;
- e) approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
- f) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle eventualmente proposte dagli associati;
- g) deliberare le modificazioni statutarie;
- h) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori;
- i) deliberare in ordine alla proposta del C.A. di nomina di soci onorari o benemeriti.

2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenu²). Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell'associazione devono essere approvate:

- a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.

3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Segretario del CdA dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.
2. Nel Consiglio di amministrazione non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni tennistiche.

3. La candidatura a Presidente è possibile solo per i soci che non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare negli ultimi cinque anni.
 1. I componenti del Collegio sindacale non possono rivestire altre cariche associative, così come i componenti del C.A. non possono fare parte di alcuna Commissione.
 2. Non è possibile candidarsi in più di una carica e/o Commissione. Il mancato rispetto di tale norma comporta l'automatica esclusione del socio da tutte le candidature.

6. L'appartenenza alla categoria di Socio è incompatibile con qualsiasi incarico di subordinazione sua o di familiare verso l'Associazione (dipendente interamente o parzialmente retribuito, saltuario, occasionale, gestore di servizi, compartecipi agli utili etc.) Sono fatti salvi i diritti già acquisiti.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di sei consiglieri, oltre il Presidente, eletti con un mandato triennale secondo i termini dell'anno sociale e finanziario dal 01/01 - 31/12 e secondo le regole contenute nel Regolamento sociale che decadono alla data dell'assemblea elettorale convocata per la nomina dei nuovi Organismi dell'Associazione.
2. Ratifica le deleghe di responsabilità assegnate dal Presidente del C.A..
3. Si riunisce almeno sei volte all'anno, su convocazione del Presidente da effettuarsi a mezzo di e-mail, sms, o fax da inviarsi almeno tre giorni prima della seduta. Può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri.
 1. Le riunioni del CdA risultano valide in presenza di almeno quattro consiglieri compreso il Presidente, mentre le deliberazioni devono effettuarsi con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio ed il Presidente non può astenersi.
 2. Con le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei consiglieri, ovvero con la scadenza del mandato o in caso di sfiducia, decadono tutti gli incarichi, compresi quelli attribuiti in Commissioni. Il CdA resterà in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino alle successive elezioni.

6. In caso di dimissioni anticipate del CdA il nuovo Consiglio usufruirà anche del periodo di amministrazione ancora di competenza del CdA dimissionario fino al termine dell'anno finanziario (ai normali tre anni di competenza si aggiungerà l'eventuale periodo residuo alla conclusione dell'anno finanziario).

7. Tutti i Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento, giustificare in tempo l'assenza. Dopo tre assenze non ritenute dal Presidente validamente giustificate, il Consigliere sarà automaticamente decaduto dalla carica.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
2. Tra l'altro, il Consiglio di amministrazione:

- a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;
 - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
 - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione dei Soci, astenendosi dagli stessi provvedimenti nei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato.
- 5) adotta i provvedimenti disciplinari.
- l) conferisce incarichi per attività specifiche che non siano di competenza esclusiva dell'Assemblea;
 - m) assume iniziative di solidarietà nei confronti dei Soci ove necessario e con i limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.
 - n) Istituisce, ove lo ritenga opportuno, una tassa di ammissione a carico dei nuovi soci, determinandone l'importo.

Articolo 16 - Presidente del CdA

Il Presidente del CdA ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Articolo 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
- 2- Di fronte ai terzi la firma del VicePresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza dalla carica.

Articolo 18 - Segretario

1. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo e ne cura la pubblicazione nei tempi più brevi consentiti e comunque non oltre sette giorni dalle riunioni medesime, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati e dei verbali assembleari, adempie tutte le mansioni di segreteria del CdA.

Articolo 19 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto fra i soci che non abbiano riportato sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni; resta in carica per la stessa durata del CdA e comunque fino all'elezione del successivo Collegio dei probiviri.
2. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Nel corso della prima riunione eleggono tra loro il Presidente.
3. Il Collegio dei probiviri:

a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;

b) si attiva su segnalazione scritta da parte dei Soci;

c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;

1. d) esamina i ricorsi dei soci avverso i provvedimenti disciplinari del CdA; ricorsi che dovranno essere indirizzati al CdA che li rimetterà, in uno con una propria relazione istruttoria ed allegando tutti gli atti pertinenti, al Collegio dei Probiviri che decide con deliberazione motivata per iscritto, con facoltà di conferma, variazione con rinvio del procedimento al CdA o annullamento dei suddetti provvedimenti del CdA; Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio ed il Presidente non può astenersi.
2. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale previsto al successivo art. 33 nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.

Articolo 20 - Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; devono, altresì, essere eletti due sindaci supplenti.
2. I sindaci restano in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio di competenza, hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione se richiesti dallo stesso.

3.11 Collegio sindacale:

- a) ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati. Tale relazione va esposta all'albo sociale almeno sette giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto;
- b) esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice Civile, in quanto applicabili;
- c) deve comunicare per iscritto al Consiglio di amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

CAPO III ASSOCIATI

Articolo 21 - Associati.- Atleti aggregati

1. L'associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.
2. Può essere prevista la categoria di aggregati, composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione, essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 22 - Ammissione all'Associazione

1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;
 - b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera federale "socio";
 - c) accettazione senza riserve del presente statuto nonché del Regolamento Generale;
 - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.
 1. L'età minima necessaria per l'ammissione è di diciotto anni.
 2. Il Consiglio di amministrazione può emanare regolamenti e norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti, così come per la nomina di soci benemeriti ed onorari.

Articolo 23 - Tesseramento alla F.I.T.

Tutti gli associati e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione.

Articolo 24 - Cessazione di appartenenza all'Associazione

1. La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anno sociale;
- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione o dal Collegio dei Probiviri, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

2. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

CAPO IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 25 - Fondo comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 26 - Contributi degli associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati che a seguito di invito scritto, non provvedano, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per ulteriori trenta giorni dalla ricezione della comunicazione comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 27 - Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa

1. L'esercizio dell'associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 marzo seguente il Presidente del CdA dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
 1. Entro la stessa data del 30 marzo il Presidente del CdA deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo. Nel caso di insediamento di un nuovo CdA prima della naturale scadenza triennale, i consiglieri neo nominati potranno formulare un nuovo preventivo di spesa da sottoporre all'assemblea entro i 30 giorni successivi alla data del loro insediamento.

Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. 5. Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare, affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 28 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.
2. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili

o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari

Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 30 e 31, indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno)-
- c) radiazione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato il quale potrà essere ascoltato dal CdA prima della adozione del provvedimento disciplinare, o inoltrare, a sua scelta, una memoria scritta.

3) Il socio oggetto di provvedimento disciplinare adottato dal CdA può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di sette giorni dalla ricezione del provvedimento.

Articolo 31- Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) dell'associazione;
- b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione;
- c) dei tesserati F.I.T. dell'associazione.

Articolo 32 - Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 33 - Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale

- 1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
- 2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
- 3. Per quanto, riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T..

Articolo 34 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria federale

1. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti F.I.T..

CAPO VI SCIoglimento

Articolo 35 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 12.

2. L'Assemblea deve contestualmente:

- a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
- b) devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

Articolo 36 - Obblighi di carattere economico

1.1 componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

Articolo 37 - Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

1. In ipotesi di scioglimento e fatto obbligo all'associazione di devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 38 - Richiamo normativo

- 1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.

Articolo 39 – NORMA TRANSITORIA

Tutti i soci eletti nell'ambito delle elezioni del 2012 resteranno in carica fino al 31.12.2015.